

Rep  
23766/16

Gr. P. Ar.  
num. 130 23-6-16



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**I Sezione civile**

In composizione monocratica nella persona del G.O.T. avv. Francesco Paolo Marsi

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

nel procedimento iscritto al n. 85118 del Ruolo Generale per l'anno 2013 promosso da

, nata in Senegal il \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Di Giovanni presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale delle Medaglie d'Oro n.169, giusta procura a margine del ricorso  
**ricorrente**

nei confronti

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: Ricorso ex art. 35 Decreto Legislativo 25/2008 e 702 bis c.p.c.  
Riconoscimento della protezione internazionale

Cp

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 19.12.2013, la sig.ra \_\_\_\_\_, cittadina del Senegal, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma adita - con il quale le veniva riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari - assumendo l'erroneità della valutazione della propria vicenda personale ed ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Predetto provvedimento, emesso dalla Commissione territoriale in data 29.10.2013, veniva notificato alla ricorrente il 19.11.2013.

Il Ministero ha fatto pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato.

Acquisita la documentazione ed espletata l'attività istruttoria (audizione della ricorrente), la causa è stata trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano ininfluenti le censure svolte dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi di valutazione e motivazione in cui la Commissione territoriale sarebbe incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/08, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, va ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di

α

razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25, invece, è considerato ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati timori che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" e, ai sensi del predetto art. 14 del D.Lgs. 251/07 sono considerati danni gravi: "a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Dal punto di vista processuale incombe al richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia de qua ampi poteri officiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possano consentire al richiedente di godere della protezione internazionale.

Ciò premesso deve rilevarsi che la ricorrente ha dedotto di provenire dal Senegal e di essere giunta in Italia nel 2012.

In particolare la sig.ra \_\_\_\_\_ innanzi la Commissione Territoriale ha dichiarato di essere nata e vissuta con la sua famiglia di origine - composta dalla madre, dal padre e dal fratello maggiore - nel villaggio di Diabir sito nella regione di

Casamance. La ricorrente ha poi riferito che il padre era un ribelle; in risposta a domanda specifica sul punto la richiedente ha dichiarato che il genitore era membro del movimento MFDC e combatteva per l'indipendenza della regione dal governo centrale. La ricorrente ha proseguito il suo racconto riferendo che in data 15.05.2010 quattro uomini, esponenti delle forze governative, hanno fatto irruzione nell'abitazione familiare ed hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco i suoi genitori; che nell'occasione ella è riuscita a scappare attraverso una finestra grazie all'aiuto del fratello il quale, tuttavia, è poi stato ucciso dai militari mentre tentava di seguirla. La ricorrente ha quindi riferito di aver cercato rifugio presso un pastore - che lavorava per il padre - il quale le ha prestato soccorso e l'ha aiutata nella fuga dal Paese di origine immediatamente intrapresa. Circa l'itinerario percorso ella ha riferito di aver raggiunto prima le città di Ziguinchor, Kolda e Tamba; di aver poi attraversato il Burkina Faso, il Mali, il Niger e di essersi infine trasferita in Libia dove ha soggiornato per alcuni mesi lavorando come baby-sitter. La ricorrente ha poi dichiarato di essere fuggita dalla Libia a causa della guerra e di essersi quindi imbarcata nell'aprile 2011 su un natante diretto in Italia; che l'imbarcazione ha registrato nella traversata gravi difficoltà ed è stata quindi soccorsa dai maltesi i quali hanno condotto i migranti sulla loro isola. La richiedente infine ha dichiarato di essere stata trattenuta in Malta prima in un centro chiuso per dieci mesi e poi in un centro aperto ove ha lavorato facendo le treccine ed ha precisato di aver ivi presentato domanda di protezione internazionale. La sig.ra [redacted], da ultimo, ha riferito di essersi successivamente determinata ad abbandonare anche Malta, avendo ivi ottenuto un permesso di soggiorno per soli tre mesi, e di essere quindi giunta in Italia ove ha presentato nuova domanda. In risposta a domanda specifica circa gli eventuali problemi che potrebbe incontrare in ipotesi di rientro in patria la ricorrente ha dichiarato di temere di essere uccisa dalle persone che in

CF

precedenza hanno ucciso la sua famiglia ed ha inoltre dichiarato di essere stata circondata nel suo Paese di origine.

Nel corso dell'audizione davanti al Giudice la sig.ra [redacted] ha integralmente confermato il suo racconto; ha prodotto in giudizio un certificato dell'INMP - Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - datato 24.12.2013 che attesta "la presenza di esiti cicatriziali a carico della regione para-clitoridea da riferire, a mutilazione dei genitali femminili di tipo II".

Le dichiarazioni rese risultano nel loro complesso coerenti e compatibili con il quadro generale del Paese di provenienza della richiedente; segnatamente risulta comprovata dalla documentazione versata in atti l'avvenuta sottoposizione della ricorrente nel Paese di origine a pratiche di mutilazione dei genitali femminili.

Avuto riguardo alle dedotte e provate circostanze, si ritiene, dunque, debba essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato stante la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente previsti. Ed invero, come già evidenziato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, come modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, la condizione essenziale ed indefettibile per il riconoscimento dello status di rifugiato è da ravvisarsi nel rischio effettivo ed attuale del soggetto di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche. La Convenzione individua, quindi, delle ragioni tassative sussistendo le quali è possibile il predetto riconoscimento; ipotesi, queste, che trovano pieno riscontro nella fattispecie per cui è causa. Invero, vi è fondato timore che la ricorrente possa subire violenza in ragione della sua appartenenza al genere femminile e specificamente è concreto ed effettivo il rischio che ella sia sottoposta, come in passato, nel suo Paese di origine ad un

Def.

trattamento inumano e degradante quale è la pratica della mutilazione dei genitali femminili, come anche confermato da plurime fonti internazionali. Secondo un recente rapporto di Amnesty International, difatti, le mutilazioni genitali femminili (MGF) - che comprendono un insieme di pratiche rituali tradizionali connesse a riti d'iniziazione femminile e d'integrazione sociale e che si sostanziano nella asportazione di parte dei genitali femminili - sono praticate in almeno 28 Paesi in Africa, in particolare nella parte centrale del continente; segnatamente l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che ogni anno sarebbero circa tre milioni le ragazze e le bambine a rischio di mutilazione ed in particolare, con riferimento al paese di origine della ricorrente, il Senegal, il Rapporto 2013 dell'Unicef ha evidenziato: "In Senegal, ad esempio, dove la prevalenza è pari al 26%, la norma che proibisce la pratica è stata ampiamente disattesa nei 5 anni successivi alla sua entrata in vigore...". Le MGF, invero, sono una pratica estremamente radicata: difese dalla comunità d'origine in nome della tradizione, spesso anche le donne che le subiscono non sono in grado di opporvisi e anzi le appoggiano, per paura dello stigma sociale e dell'emarginazione che colpisce chi non vi si adegua. In definitiva le mutilazioni costituiscono quindi una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile. Nel maggio 2009 è stata diffusa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees) una nota in cui si specifica che la MGF può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione, tortura e trattamento crudele, inumano o degradante; nella predetta nota si precisa che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica, ad esempio prima del matrimonio e dopo il parto. Secondo detta nota, poi, la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi; pertanto secondo l'UNHCR l'avere

W

subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", in quanto tema, quello delle mutilazioni genitali, connesso sia all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, quello femminile, che a motivazioni di carattere politico-religioso.

Sulla base di tali elementi, rilevato dunque che gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e per ragioni politico-religiose, si deve ritenere che nel caso in esame sia stato accertato che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente, avendo la stessa subito suddette pratiche in passato; sussiste, quindi, in definitiva fondato timore che la ricorrente possa nuovamente subire le predette pratiche in assenza di ogni protezione da parte del proprio Paese di origine.

Inoltre il Casamance, zona di provenienza della sig.ra [redacted], è particolarmente "calda" per la presenza dei ribelli del MFDC. Come noto, difatti, nel Casamance si registrano scontri che hanno interessato e tutt'ora interessano migliaia di persone atteso che in quella zona il Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), sin dagli anni ottanta, chiede l'autonomia della regione contro il Governo centrale, come peraltro riferito dalla stessa ricorrente. Dal rapporto di Amnesty International relativo all'anno 2013 emerge che nel Casamance: *"diversi civili sono stati uccisi o feriti nel corso di scontri tra l'Mfdc e l'esercito"*. Nel Paese si registra, inoltre, il frequente ricorso alla violenza da parte delle Autorità e precisamente *"per tutto l'anno manifestazioni contro la situazione politica ed economica sono state gestite dal Governo con la forza"* ed inoltre, *"diverse persone sono state arrestate ed una è stata condannata al carcere per aver espresso pubblicamente la loro opposizione al governo"*. Rilevato, dunque, che per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale deve aversi riguardo alle vicende politiche del Paese

9/10

di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale ed a qualsiasi attività esercitata dalla richiedente successivamente alla fuga dal Paese di origine, può essere accolta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale atteso che in quella Regione, per i predetti scontri non vi è tutela del cittadino e segnatamente della ricorrente che ha visto uccidere i suoi familiari ed ha subito in passato la mutilazione genitale femminile. Sussiste, quindi, in definitiva fondato timore che la ricorrente possa subire vessazioni da parte delle forze governative e possa nuovamente subire le predette pratiche di mutilazione in assenza di ogni protezione da parte del proprio Paese di origine.

Avuto riguardo a tutte le su esposte argomentazioni, in definitiva, dunque, si ritiene che la domanda principale debba essere accolta dovendosi riconoscere alla richiedente lo status di rifugiato.

Le ulteriori domande restano assorbite.

Considerata la natura e l'oggetto del procedimento, la contumacia del convenuto, e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, da ultimo, si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

**p.q.m.**

il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- riconosce alla sig.ra \_\_\_\_\_, nata in Senegal il \_\_\_\_\_, lo status di rifugiato rimettendo all'Autorità amministrativa competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno e titolo di viaggio;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014

Il Giudice  
*C. U. Meur*

Depositato in \_\_\_\_\_  
Roma, il **29 DIC 2014**  
**IL CANCELLIERE C1**  
**DI Ubaldo Enrico** 8

